



STP Società Tra professionisti



Società tra professionisti: cos'è e come funziona una STP

Società tra professionisti mono e multi disciplinare cos'è come funziona, scelta forma societaria, requisiti costituzione e iscrizione registro imprese.

La Società tra professionisti STP è stata introdotta e riconosciuta nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare regolamentata dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il *"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"*.

Tale decreto ministeriale, ha infatti provveduto a definire i modelli di società, l'oggetto della prestazione professionale e la sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista, come funziona una società tra professionisti nel 2018 e come fare l'iscrizione al registro delle Imprese e dell'eventuale iscrizione all'albo o ordinamento ecc.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 del 6 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto 8 febbraio 2013, n.34 recante *"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183"* (All. n.1).

L'art.2, comma 1, del decreto suddetto dispone che le disposizioni del regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Al riguardo si rileva che l'art. 10, commi da 3 a 11 della legge 183/11 e s.m.i., recante *"Riforma degli Ordini professionali e società tra professionisti"*, prevede che:

3. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio



Società tra Professionisti

STP
Società Tra professionisti



professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera e), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata."

Si rileva che l'art. 3 del decreto concernente **"Conferimento dell'incarico"** stabilisce che le prestazioni oggetto dell'incarico possono essere eseguite solo dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria.

L'art. 4 recante **"Obblighi di informazione"** al comma 2 dispone che, al fine di garantire il diritto del cliente di scegliere i professionisti, **la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.**

L'art. 6 concernente **"Incompatibilità"** al comma 1 stabilisce che, così come previsto dall'art. 10, comma 6, della legge 183/11 citato in premessa, **i soci non possono partecipare a più di una società professionale.** Tale incompatibilità si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.



STP
Società Tra professionisti



Il comma 3 dell'art. 6 dispone che il socio con finalità di investimento può far parte della società professionale solo quando:

- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari".

Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 4 dell'art.6 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Il comma 6 dell'art. 6 dispone che "Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista".

Il capo IV del decreto recante "**Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare**" dispone all'art. 8 che **"1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.**

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo".

L'art. 9 concernente "Procedimento" prevede che "la domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda".

Il comma 3 dell'art. 9 dispone che *"il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni".*

L'art. 10 recante "**Diniego dell'iscrizione**" prevede che "1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, **il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente** comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.



STP Società Tra professionisti



2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria".

L'art.11 recante "**Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito**" dispone che il Consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi.

L'art. 12 concernente "**Regime disciplinare della società**" prevede che

"1.ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, **che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto**, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società".

Da un esame del decreto, che è stato rivisitato a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato, si rileva che esso non disciplina né il regime fiscale, né quello previdenziale per mancanza di copertura normativa, comportando quindi delle problematiche applicative irrisolte che dovranno trovare delle soluzioni pratiche.

Ciò detto, considerata la rilevanza delle disposizioni introdotte dal decreto indicato in oggetto si constata le ricadute dello stesso sulla attività degli Ordini provinciali.

Adempimenti consequenziali degli Ordini

Per quanto sopra esposto, si rileva che il decreto indicato in oggetto entra in vigore il 21 aprile 2013.

Gli Ordini provinciali dovranno costituire con apposita deliberazione del Consiglio direttivo, una sezione speciale dell'albo dove saranno iscritte le società tra professionisti e le società multidisciplinari, ove nello statuto sia individuata l'attività medica e/o odontoiatrica come prevalente.

La domanda di iscrizione rivolta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 del decreto.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 221/50 l'Ordine delibera nel termine di 3 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Si sottolinea infatti che prevedere un termine diverso potrebbe costituire una disparità di trattamento tra il procedimento di iscrizione del singolo professionista e quello concernente le società dei professionisti.

Resta fermo che, in caso di diniego di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Ordine debba tempestivamente comunicare al legale rappresentante della società i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La società entro dieci giorni dal ricevimento del diniego di iscrizione da parte dell'Ordine ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Segnaliamo che avranno diritto alla iscrizione nella nuova sezione dell'albo soltanto le nuove società che saranno costituite secondo le modalità indicate nel decreto e che rientrino fra quelle tipiche di cui al codice civile.

Ovviamente dovrà risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto l'ulteriore requisito di essere società tra professionisti o società multidisciplinari.